

Ora i Sigg. Pirattoli e Gentilini, facendo presente che le pratiche presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per la definitiva concessione del contributo ordinario dell'1.30% sono definite e che sta per essere concesso anche il contributo straordinario del 2.50%, hanno avanzato le seguenti nuove proposte per la detta sistemazione versando in pari tempo un ulteriore acconto di L. 40.000 sul debito arretrato:

1.) ratificazione del debito arretrato (L. 190.000 circa) applicando per analogia le disposizioni emanate con il R. D. L. 17 settembre 1932 N. 13 per i mutui concessi dagli Istituti di Credito Fondiario; ratificazione da effettuarsi in anni 20, a partire dal 1935, come il decreto innanzi citato contempla, ovvero in quel minor numero di rate ritenuto opportuno dall'Istituto;

2.) trasformazione del residuo mutuo esistente (L. 1.810.000 circa) in altro avente un periodo di ammortamento di 25 anni, anziché di 20 anni ed un saggio d'interesse del 6,50% anziché del 7,25%, senza il versamento di alcuna somma all'Istituto stesso derivante da tale diminuzione del saggio d'interesse;

3.) cessione da parte dei mutuatari all'Istituto